

STATUTO

Art.1

DENOMINAZIONE – SEDE

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Sindrome Nefrosica Italia Organizzazione non lucrativa di utilità sociale". L'Associazione potrà utilizzare la formula abbreviata "ASNIT Onlus".

La sede dell'Associazione è stabilita a Borgarello Via A. Pertini,20 (PV), salvo quanto previsto al successivo art.17 lett. n).

E' data facoltà all'Associazione, dietro delibera del Consiglio Direttivo, di istituire sedi secondarie, per l'esercizio delle attività statutarie, su tutto il territorio nazionale.

L'Associazione utilizzerà la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" ovvero l'acronimo "Onlus" in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art.2

DURATA E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2080 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta su delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

L'Associazione:

-non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;

-svolge soltanto le attività istituzionali indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;

-non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di

Associazione
Sindrome Nefrosica Italia Onlus

I

utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

-impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

-in caso di scioglimento per qualunque causa, devolgerà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della L. n. 662 del 23 dicembre 1996, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art.3

SCOPI – OGGETTO

L'Associazione ha lo scopo di favorire il miglioramento dei servizi e dell'assistenza socio – sanitaria in favore dei soggetti colpiti dalla sindrome Nefrosica Idiopatica e delle loro famiglie con conseguente progressiva collaborazione con le Associazioni e gli Istituti operanti in Italia ed all'estero e l'adeguamento ottimale delle attività del settore.

L'Associazione persegue il suo scopo:

a) Fornendo la necessaria assistenza fisica e psicologica ai soggetti colpiti da sindrome nefrosica e alle loro famiglie.

b) Fornendo e richiedendo aiuti per la fornitura di interventi, trattamenti, degenze e viaggi informativi in Italia ed all'estero;

c) Organizzando, sviluppando e diffondendo un sistema di comunicazione e di informazione tra le persone colpite dalla sindrome nefrosica e tra le loro famiglie e quindi promovendo e organizzando incontri, dibattiti, lezioni, seminari di orientamento, ed allestendo opere di pubblicazione e divulgazione attraverso qualsiasi mezzo di

comunicazione;

d) Sollevando l'interesse ed accrescendo la conoscenza della sindrome nefrosica idiopatica tra i medici e le famiglie;

e) Promovendo, finanziando e supportando la diagnosi, le cure ed i possibili trattamenti;

f) Facilitando gli scambi di informazione scientifica a livello nazionale e internazionale, realizzando incontri tra medici e le famiglie, sollecitando l'intervento e la collaborazione delle Autorità, di Enti, Istituzioni, Società e privati cittadini, divulgando le conoscenze relative alla sindrome nefrosica idiopatica e sottolineandone la loro importanza sociale;

g) Incentivando e realizzando l'attività di volontariato senza fini di lucro;

h) Collaborando con gli organi legislativi e di governo statali e locali per la formulazione di piani e programmi di studio di nuove leggi e provvedimenti effettuando altresì opera di persuasione e stimolo;

i) Promuovendo e sostenendo la cultura della solidarietà e la pratica della beneficenza, anche indiretta, a favore di persone ed enti impegnati in azioni di ricerca scientifica e/o di sostegno, morale, materiale e psicologico.

l) Collaborando con strutture e istituzioni nazionali ed estere, pubbliche o private, quali Università ed Enti di ricerca nonché Centri e Fondazioni, che abbiano come finalità lo studio della Sindrome Nefrosica Idiopatica al fine di conoscerne i meccanismi patogenici ed individuare mezzi utili per il miglioramento dell'assistenza ai malati ed il potenziamento dei presidi diagnostici e terapeutici.

m) Ponendo in essere ogni ulteriore attività finalizzata al conseguimento degli scopi sociali.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, nei limiti consentiti

dal D.Lgs. 460/97. Le attività di cui all'oggetto sociale debbono venire svolte in modo prevalente personalmente dai soci.

Art.4

STRUMENTI – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione non ha fini di lucro e persegue unicamente finalità di solidarietà sociale.

Nei limiti dei propri scopi non di lucro e tenendo conto delle limitazioni imposte dalle leggi vigenti e da quelle emanande, l'Associazione può compiere ogni atto ed ogni operazione finanziaria, mobiliare o immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di Enti o Società che, a giudizio dell'assemblea ordinaria, sia utile al conseguimento degli scopi associativi. A tali fini potrà, in seguito a delibera, assembleare ed attraverso gli organi rappresentativi, rilasciare fidejussioni ed altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire a qualsiasi titolo, cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in uso e in comodato, beni mobili ed immobili, comprese strutture, aziende, impianti, attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.

Le risorse economiche dell'Associazione potranno pervenire da:

a) contributi degli aderenti e dei privati;

b) contributi pubblici;

c) contributi provenienti da organismi a carattere internazionale;

d) donazioni e lasciti testamentari;

e) raccolte pubbliche di fondi;

f) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale nel rispetto della legislazione vigente, ivi comprese le entrate provenienti dalla produzione e/o vendita di beni e/o servizi nei limiti di quanto consentito dalla legislazione vigente.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché

fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione è impegnata ad impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' ovviamente ammesso il riporto all'esercizio successivo.

Art. 5

ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio ed ha termine al 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio decorre dalla data di costituzione ed ha termine il 31 dicembre successivo. L'Associazione, attraverso il Consiglio Direttivo, deve redigere il bilancio o rendiconto annuale entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale; tale rendiconto verrà negli stessi termini sottoposto all'assemblea dei soci per la relativa approvazione.

Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20 bis del D.p.r. del 29 settembre 1973, n. 600

Art. 6

SOCI

Il numero dei soci è illimitato.

Possono divenire membri dell'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che condividano gli scopi dell'Associazione e siano disponibili a contribuire alla loro concreta realizzazione e che si impegnino ad osservare il presente Statuto.

Si distinguono le seguenti categorie di soci:

- soci fondatori: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;

- soci onorari: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che abbiano acquisito particolare prestigio scientifico o che abbiano dato un significativo contributo allo sviluppo dell'Associazione;

- soci benemeriti: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che devolvono all'Associazione, anche una tantum, contributi di rilevante entità;

- soci sostenitori: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che versino annualmente un contributo liberale superiore a quello stabilito per i soci ordinari e la cui entità minima viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo nonché le persone fisiche che collaborino con continuità, volontariamente e gratuitamente nelle attività dell'Associazione;

- soci ordinari: le persone fisiche o giuridiche o gli enti che versino annualmente un contributo liberale la cui entità minima viene stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualifica di socio si ottiene mediante invio di domanda in forma scritta al Consiglio Direttivo. Qualora la domanda non venga accolta, l'interessato non avrà alcun diritto di reclamo.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

All'interno dell'Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Il vincolo associativo che lega l'Associazione al socio può sciogliersi, limitatamente a ciascun associato, per recesso, decadenza, esclusione o morte.

Il recesso è sempre ammesso, purché il socio lo comunichi per iscritto al Consiglio Direttivo con un anticipo di almeno tre mesi prima della chiusura dell'anno in corso.

Ove tale termine non venga rispettato, il recesso non spiegherà i suoi effetti ed il socio sarà tenuto a corrispondere la quota associativa anche per l'anno successivo.

La decadenza del socio è accertata e pronunciata dal Consiglio Direttivo nei casi stabiliti dalla legge o quando vengano meno i requisiti per l'assunzione della qualifica di socio.

Il socio deve essere preventivamente informato dal Consiglio Direttivo, ove venga da questo dichiarato decaduto, mediante lettera raccomandata.

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, l'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per:

a) mancato versamento della quota associativa;

b) comportamento contrastante a giudizio del Consiglio Direttivo, con gli scopi dell'Associazione;

c) reiterate violazioni degli obblighi Statutari o di quelli derivanti da regolamenti o delibere emanate dagli organi dell'Associazione.

Le delibere del Consiglio Direttivo, riguardanti recesso, esclusione ed ammissione di soci, debbono essere portate a conoscenza degli interessati mediante lettera raccomandata in caso di esclusione e tutte comunicate ai soci nella prima assemblea utile.

In qualsiasi caso di cessazione del vincolo associativo, il socio non può chiedere il rimborso della quota associativa già versata, né l'assegnazione di parte del patrimonio dell'Associazione.

I soci non devono avere alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo o comunque di contenuto patrimoniale con l'Associazione e qualsiasi attività svolta nell'interesse dell'Associazione deve essere improntata dal carattere della gratuità.

ART. 8

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Con il sorgere del vincolo associativo, ciascun socio deve:

a) osservare le norme contenute nel presente Statuto ed attenersi ai regolamenti e alle delibere adottate dagli organi associativi; tale obbligo grava anche su coloro che non abbiano partecipato alle relative assemblee, o che siano stati dissenzienti o si siano astenuti dal voto.

b) mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;

c) versare annualmente la quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ciascun socio ha diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare alle assemblee, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci nelle materie di sua competenza. Gli eventuali soci minorenni hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri di tutti gli altri associati, ivi compreso il diritto di partecipazione in assemblea, ma potranno esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo ed, in generale, il diritto di voto in assemblea, soltanto al compimento della maggiore età, senza che peraltro in tale momento vi sia la necessità di una apposita delibera assembleare autorizzativa. I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 9

ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vice Presidente ed il Tesoriere;

d) il Comitato Scientifico, ove nominato.

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito o limitatamente al rimborso spese ovvero nel caso di lavoro continuo ed oneroso che non permetta altra attività, nei limiti ammessi dalla legislazione vigente, a seconda di quanto stabilirà periodicamente l'assemblea dei soci.

E' previsto il rimborso delle spese sostenute, purchè debitamente documentate.

Per ricoprire le cariche sociali è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative annuali all'atto dell'assunzione dell'incarico.

Art. 10

L'ASSEMBLEA DEI SOCI - CONVOCAZIONE

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e possono essere tenute presso la sede sociale ovvero presso qualsiasi altro luogo del territorio nazionale, dietro convocazione del Consiglio Direttivo.

La convocazione si considera regolarmente effettuata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo ove deve tenersi l'assemblea, la data della prima e della seconda convocazione, da affiggersi nei locali della sede sociale e da pubblicare comunque sul sito internet dell'associazione o comunicare ai soci a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica a scelta del Consiglio Direttivo, almeno sette giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni.

Hanno diritto a partecipare all'assemblea tutti i soci iscritti all'Associazione, ed i consiglieri componenti il Consiglio Direttivo in carica.

L'assemblea è comunque validamente costituita quando siano presenti tutti i soci ed i consiglieri.

Art. 11

L'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio consuntivo;

b) procede alla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo;

c) delibera in ordine all'acquisto di beni immobili o partecipazioni ad enti o società, all'accettazione di donazioni, eredità o legati aventi ad oggetto beni immobili e non;

d) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o da delibera del Consiglio Direttivo.

e) delibera annualmente il tetto massimo di spesa di cui il Consiglio Direttivo dispone per ogni singolo acquisto. L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Essa si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero qualora ne venga fatta richiesta per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare da almeno un quinto dei soci.

In questi ultimi casi l'assemblea deve essere convocata per data non successiva a venti giorni dalla data della richiesta. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 12

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo/statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Ai sensi dell'art.21 c.c. per le modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ad eccezione delle delibere di cui al precedente comma, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti tanti soci che rappresentino almeno un quarto più uno dei voti esprimibili.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera validamente con i due terzi dei voti dei soci presenti.

Art. 13

MODALITA' E LUOGHI DI SVOLGIMENTO

Le votazioni avverranno per alzata di mano o con qualsiasi altro metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea, ma comunque sempre con scrutinio palese.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione

degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art.14

DIRITTI DI VOTO

Ogni socio ha diritto ad un voto ed ogni delibera volta a modificare il principio contenuto nella presente affermazione deve considerarsi nulla a tutti gli effetti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 15

ORGANI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta, sia in sessione ordinaria che straordinaria, dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio eletto dall'assemblea.

L'assemblea nomina un segretario e, all'occorrenza, tanti scrutatori quanti ne sono necessari alle operazioni di spoglio.

Il verbale di assemblea deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e

conservato in apposito libro sociale.

Il verbale di assemblea in sede straordinaria può essere redatto da Notaio oppure deve essere registrato nei termini.

Art. 16

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero compreso tra due e sette consiglieri ed è eletto per un periodo di anni tre dall'assemblea ordinaria. I consiglieri devono essere scelti tra i soci e sono rieleggibili senza limiti.

I primi consiglieri sono nominati dall'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere, i quali durano in carica tre anni e sono liberamente rieleggibili alla scadenza del mandato.

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza alcuna formalità, purché con mezzi idonei, almeno sette giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a due giorni

Alle sedute del Consiglio Direttivo può partecipare, ove costituito, il Presidente del Comitato Scientifico.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti, che debbono essere espressi in modo palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 17

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spettano i più ampi poteri per la gestione dell'Associazione tra i quali, a titolo esemplificativo:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

b) redigere il bilancio;

- c) deliberare atti e stipulare contratti di ogni genere inerenti all'attività dell'associazione, nei limiti indicati dall'assemblea ordinaria: tra questi, a titolo esemplificativo, acquistare o permutare beni, compiere ogni e qualsiasi operazione bancaria o finanziaria compresa l'apertura, l'utilizzo e l'estinzione di conti correnti anche allo scoperto; aprire sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- d) compiere tutti gli atti necessari allo svolgimento dell'attività associativa;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni e ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, nei limiti indicati dall'assemblea;
- f) conferire procure per singoli atti o categorie di atti;
- g) assumere e licenziare personale, stabilendone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o l'esclusione dei soci, informandone l'assemblea;
- i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che siano riservati all'assemblea generale dalla legge o dallo Statuto;
- l) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;
- m) deliberare l'apertura di sedi secondarie;
- n) cambiare, ove lo ritenga opportuno, la sede dell'Associazione. In tale caso il Consiglio Direttivo dovrà dare informazione a tutti i soci del cambiamento della sede mediante lettera raccomandata ovvero mediante inserimento di apposito punto all'ordine del giorno della prima assemblea ordinaria;
- o) in conformità ad apposita deliberazione dell'assemblea ordinaria, istituire un Comitato Scientifico eleggendone i membri ed il Presidente e provvedendo alle sostituzioni per il caso di decesso o rinuncia.

p) promuovere qualsiasi iniziativa opportuna o necessaria al conseguimento degli scopi sociali così come descritti nel presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il rendiconto dell'esercizio appena trascorso.

Il Consiglio Direttivo deve altresì redigere e depositare la Relazione, che fa parte integrante del rendiconto.

Il Rendiconto dell'esercizio precedente e la Relazione vengono approvati dall'Assemblea ordinaria.

Art. 18

MODALITA' E LUOGHI DI SVOLGIMENTO

Le riunioni del Consiglio direttivo si possono svolgere anche per audio-conferenza o video-conferenza, alle seguenti condizioni:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 19

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, verranno nominati consiglieri in sostituzione, fino alla scadenza dell'incarico del consigliere cessato, i soci che nelle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo hanno ottenuto il maggior numero di voti fra gli esclusi. Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile seguire tale criterio, i consiglieri in carica provvederanno a nominare un nuovo amministratore scelto tra i soci, che rimarrà in carica nei limiti temporali sopra detti.

La scadenza della carica degli amministratori sostituiti è quella degli amministratori sostituiti.

Qualora venga a mancare il Presidente, il Consiglio provvederà ad eleggerne uno nuovo dopo la procedura di sostituzione sopra descritta.

Art. 20

IL PRESIDENTE – IL VICE PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione. Ha la rappresentanza e la firma sociale nonché i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a rilasciare le relative quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Dietro delibera del Consiglio Direttivo il Presidente convoca le assemblee ordinarie e straordinarie.

Il Presidente può altresì delegare i propri poteri ad altri amministratori o ad altri soci o ad impiegati della Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Art. 21

IL TESORIERE

Il Tesoriere ha il compito di gestire la cassa dell'Associazione e di operare sui conti correnti bancari e postali, disponendo a tale riguardo, di potere di firma, nei limiti delle delibere assunte dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere potrà, anche senza specifico mandato del Consiglio Direttivo, mettere in atto tutte le deliberazioni del Consiglio stesso per quanto riguarda la gestione finanziaria dell'Associazione quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali, l'investimento ed il disinvestimento in titoli, nonché ogni altra attività finanziaria.

Art. 22

IL COMITATO SCIENTIFICO

Su delibera dell'assemblea ordinaria, il Consiglio Direttivo può istituire un Comitato Scientifico, avente funzione consultiva, che può essere composto anche da persone non socie, per la durata di un triennio rinnovabile, nominando anche il Presidente.

Il Comitato Scientifico ha il compito di suggerire indicazioni specifiche per il migliore utilizzo dei fondi dell'Associazione in relazione a tutte le attività di assistenza e studio necessarie al conseguimento degli scopi nonché di analizzare e verificare le informazioni ottenute e promuovere eventuali concorsi o bandi medico – scientifici.

A tale scopo il Comitato collabora con il Consiglio Direttivo ed il suo Presidente, o un altro membro da questo designato, e può partecipare alle sedute del Consiglio stesso.

Il Comitato viene convocato dal suo presidente in tempi idonei per lo svolgimento della attività, con libertà di forme e delibera a maggioranza.

Art.23

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

L'assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento dell'Associazione dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci, nonché stabilire le modalità della liquidazione.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190, L.662/96, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge.

Art. 24

REGOLAMENTI

Il Consiglio Direttivo, per meglio regolare il funzionamento interno dell'Associazione, può elaborare ed assumere appositi regolamenti.

Art. 25

RINVIO A FONTI NORMATIVE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali e, in particolare, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Il Presente Statuto approvato dall'Assemblea Ordinaria dei soci tenutasi Roma il 27 Aprile 2014 è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell' art.27 bis, Tabella DPR 642/72